



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

ex dipendente: FORINA Luigia nata a Padula (SA) il 25/09/1944 matr. 5626
c. f. **FRNLGU44P65G226D**

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.390145 del 05/06/2015 (prat. n. 329/07 CA Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 2618/15 del Consiglio di Stato, sez. V depositata il 26/05/2015

Il Consiglio di Stato definitivamente pronunciando sull'appello n. 139 del 2008 proposto dalla Regione Campania, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata emessa dal TAR Campania Sez. Staccata di Salerno n. 1963/2006 (la predetta sentenza aveva accolto il ricorso proposto dall'ex dipendente Forina Luigia, la quale aveva chiesto che le venissero corrisposti la rivalutazione monetaria, gli interessi legali, relativamente alla complessiva somma di lire 31.000.000 percepita tra il mese di settembre 1992 ed il mese di gennaio del 1993 a titolo di retribuzioni arretrate).

Scheda debiti fuori bilancio Forina


pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

Il Consiglio di Stato ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori di legge
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 2618/15 del Consiglio di Stato depositata il 26/05/2015

TOTALE DEBITO

€ 1.903,20

Sig.ra FORINA Luigia matr. 5626

- Competenze per spese legali ex Dip. **Forina Luigia** € 1.903,20

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 390145 del 05/06/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 2618/15 del Consiglio di Stato depositata il 26/05/2015;
- Prospetto calcolo competenze legali

Napoli, 23/07/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Ianniello Giuseppe

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

1082



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

REGIONE CAMPANIA

2015. 0390145 05/06/2015 14,49
Avvocatura Regionale
5514 Direzione Generale per le Riso.

Ufficio 4



024

09 GIU. 2015

Alla Direzione Generale per
le Risorse Umane (55-14)
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

WDS 04
8/6



All'Avv. Rosanna Panariello
SEDE

Giudizio innanzi al Consiglio di Stato, sez. V
promosso da Regione Campania c/ Forina Luigia ed altri
Sentenza n. 2618/15 - Pratica n. CA/329/07

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del Consiglio di Stato, sez.
V n. 2618/15 depositata in data 26/5/15, inerente al giudizio in oggetto.

IL RESPONSABILE U.O.D. 03
- Avv. Pasquale d'Onofrio -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081 5066666



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

SEZIONE V

Avvocato Difensore:

Panariello Rosanna

Presso:

Panariello Rosanna

Via Poli, 29 00187 Roma

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 26/05/2015 con il n. 2618/2015 ed esito: **Respinge.**

Numero Registro Generale: 139/2008

Parti	Avvocati
Regione Campania	Panariello Rosanna

Contro:

Parti	Avvocati
Forina Luigia, ed altri	Annunziata Maria

Roma, li' 26/05/2015

l'operatore amministrativo

☒ Giustizia
Amministrativa
- Consiglio di
stato
Tribunali
Amministrativi
Regionali

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa

☒ Giustizia
Amministrativa
- Consiglio di
stato
Tribunali
Amministrativi
Regionali

Sezione del sito (Intestazione)

- Vai al menu di navigazione
- Vai al contenuto

Vai alla pagina HOME

Torna alla pagina precedente

Sezione del sito (Contenuto)

N. 02618/2015 REG. PROV. COLL.
N. 00139/2008 REG. RIC.

☒ logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 139 del 2008, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli, n. 29;

contro

La dott.ssa Luigia Forina, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria

file://C:\Documents and Settings\g.carpenito\Desktop\cartella stampa\cartella stampa

Annunziata, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sez. V del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sez. II n. 1963/2006, resa tra le parti, concernente differenze retributive;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della dott.ssa Luigia Forina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2015 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti l'avvocato Rosanna Panariello e l'avvocato Leopoldo Fiorentino, su delega dell'avvocato Maria Annunziata;

Vista la sentenza n. 1936 pubblicata il 7 novembre 2006, con la quale il TAR della Campania, Sezione Staccata di Salerno, ha accolto il ricorso della dott.ssa Luigia Forina, la quale aveva chiesto che le venissero corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali relativamente alla complessiva somma di £. 31.000.000, percepita tra il mese di settembre del 1992 ed il mese di gennaio del 1993 a titolo di retribuzioni arretrate, dichiarando che venissero versati alla ricorrente gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria cumulati secondo la legge del tempo ed inoltre, ai sensi dell'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici a decorrere dalla data di proposizione del ricorso medesimo da calcolarsi sugli interessi di base;

Visto l'appello in Consiglio di Stato proposto dalla Regione Campania avverso la medesima sentenza, nella parte in cui essa ha dichiarato il diritto della ricorrente a percepire gli interessi anatocistici, sostenendo che l'art. 429 c.p.c. non disponesse alcunché in merito a tale tipo di interessi e che comunque il maggior danno doveva ritenersi comunque compensato con quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria;

Considerato che l'art. 429 c.p.c. stabilisce che il giudice, quando pronuncia una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare gli interessi nella misura legale;

Rilevato che gli interessi di legge da calcolare sugli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale costituisce principio generale al quale l'art. 429 (ritenuto applicabile dalla sentenza impugnata) non apporta deroghe, nulla affermando sul punto, sicché risulta corretta la sentenza impugnata, la quale ha richiamato la giurisprudenza più recente in materia della Corte di Cassazione (cfr. anche Cass., Lavoro, 24 settembre 2009 n. 20561), sulla spettanza degli interessi anatocistici;

Rilevato dunque che l'appello deve essere respinto e che le spese rimangono a carico della soccombente;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 139 del 2008, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Raffaele Prospero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

File:///C:/D:/.../...

**Consiglio di Stato - Sez. V -
Numero 2618/2015
Dipendente Forina Luigia**

Diritti e onorari

1.500,00

1.500,00

CPA

4%

1.500,00

60,00

1.560,00

IVA

22%

1.560,00

343,20

TOTALE FATTURA

1.903,20